

Registro Generale n. 1892/2024

pubblicata il 21/10/2024

Reg. del Settore n. 186/2024



# CITTÀ DI COSENZA


## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### STAFF POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA (ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023) A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), PER "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE "LEGALITA" 2014 - 2020 - Asse 2 - Linea di azione 2.1 - CUP F87G23000100006" – CIG B014F03782 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 31/03/2023 N. 36 A FAVORE DELLA DITTA ETT ELETTRONICA TECNICA TRANESE S.N.C DI PERFETTO GIOVANNI & C.



UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO  
DELL'INTERNO





# CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 1892/2024

pubblicata il 21/10/2024

Reg. del Settore n. 186/2024

## STAFF POLIZIA MUNICIPALE

---

f.to Roberta Iazzolino

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA (ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023) A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), PER “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “LEGALITA” 2014 - 2020 - Asse 2 - Linea di azione 2.1 - CUP F87G23000100006” – CIG B014F03782 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 119 DEL D.LGS. 31/03/2023 N. 36 A FAVORE DELLA DITTA ETT ELETTRONICA TECNICA TRANESE S.N.C DI PERFETTO GIOVANNI & C.

Il Direttore di Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;  
VISTO lo Statuto del Comune,  
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;  
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Premesso che:

- con determina dirigenziale R. G. n. 2586/2023 del 25/1/2024 si disponeva l'avvio della "PROCEDURA APERTA (ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023) A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), PER LA "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE "LEGALITA" 2014 - 2020 - Asse 2 - Linea di azione 2.1 – CUP F87G23000100006 - CIG B014F03782", ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023;
- che per le finalità di cui sopra, con la medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati il Bando di gara e il Capitolato speciale d'appalto;
- con determinazione dirigenziale R. G. 969/2024, efficace ai sensi di legge, a seguito dell'espletamento della suindicata gara a procedura aperta, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla Ditta **ONLICOM SRL – P. IVA 05748890729 – con sede a CORATO (BA) in VIA RUVO 79B – pec: [info@pec.onlicomstaff.com](mailto:info@pec.onlicomstaff.com)**;
- con determina dirigenziale R. G. 969/2024 è stato assunto l'impegno di spesa n 1533/2024 in favore della **ONLICOM SRL** per la realizzazione dei lavori.

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/3/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/4/2024, dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Considerato che:

- con comunicazione in data 19/09/2024 Protocollo Generale n. 84074, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione, presentata dalla ditta **ONLICOM SRL – P. IVA 05748890729 – con sede a CORATO (BA) in VIA RUVO 79B – pec: [info@pec.onlicomstaff.com](mailto:info@pec.onlicomstaff.com)**, aggiudicataria dei lavori in oggetto, è stato richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36, a favore della ditta **ETT ELETTRICO TECNICA TRANESE S.N.C DI PERFETTO GIOVANNI & C. con sede in VIA G.BATTISTA TRAVISANI N.3- 76125 TRANI (BT) - P. Iva 04847790724 indirizzo pec [amministrazione@pec.ett-trani.it](mailto:amministrazione@pec.ett-trani.it)**, per le prestazioni ricadenti nella categoria OS19 RIENTRANTI NEL CONTRATTO CIG: B014F03782 NELLA MISURA DEL 30% del valore complessivo del Contratto di Appalto e quindi ammontante a € 35.247,94 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.263,06, per un totale complessivo del valore del subappalto pari a € 36.511,00.
- l'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, e l'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto, consentono l'affidamento di forniture e servizi in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:
  - o che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
  - o che non venga subappaltata la prevalente esecuzione della fornitura e dei servizi come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto e dei contratti ad alta intensità di manodopera;

- che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- che il subappaltare sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- che venga dimostrata l'assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dall'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto;
- l'impresa aggiudicataria della commessa, nelle richieste di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Progetto ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- questo Staff ha acquisito la documentazione a verifica del possesso dei requisiti che, seppur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- è stato acquisito DURC online regolare: Numero Protocollo INAIL 45905061 Data richiesta 13/10/2024 Scadenza validità 10/02/2025 risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione al subappalto in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica documentale del possesso dei requisiti generali e speciali di sopra non risultasse positiva;
- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cosenza;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7/12/2012, n. 213;

Tanto premesso

#### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI DARE ATTO altresì che con determina dirigenziale R.G. n° 969/2024 è stata assunto impegno n° 1533/2024 a copertura dei lavori in favore della ditta **ONLICOM SRL**
3. DI AUTORIZZARE l'impresa affidataria della gara in oggetto ed indicata in preambolo, a subappaltare le prestazioni ricadenti nella categoria OS19 RIENTRANTI NEL CONTRATTO CIG: B014F03782 NELLA MISURA DEL 30% del valore complessivo del Contratto di Appalto e quindi ammontante a € 35.247,94 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.263,06, per un totale complessivo del valore del subappalto pari a € 36.511,00, a favore della ditta **ETT ELETTRICO TECNICA TRANESE S.N.C DI PERFETTO GIOVANNI & C. con sede in VIA G.BATTISTA TRAVISANI N.3- 76125 TRANI (BT) - P. Iva**

- 04847790724 indirizzo pec [amministrazione@pec.ett-trani.it](mailto:amministrazione@pec.ett-trani.it)**, nei limiti di valore ammissibile ed alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa e dall'art. 33 del Capitolato speciale d'appalto;
4. DI DARE ATTO che le modalità esecutive dei lavori, a seguito del subappalto, richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile della fornitura e dei servizi oggetto della gara secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
  5. DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che:
    - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
    - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
  6. DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, che:
    - l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
    - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
    - in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
    - nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
  7. DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 del D. Lgs. 36/2023, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
  8. DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 del D. Lgs. 36/2023:
    - che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
    - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  9. DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e al DEC per i

- successivi, eventuali adempimenti di competenza;
10. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
11. DI PUBBLICARE il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Direttore di Settore

Cosenza 21/10/2024

\_\_\_\_\_  
f.to Gianpiero Scaramuzzo

Allegati:

Nome File	Descrizione
Durc INAIL_45905061_04847790724.pdf	
Dgue-Ett-Cosenza.pdf_Marcato.pdf	
Dichiaraz_subappalto.pdf_Marcato.pdf	
Dichiaraz_white_list.pdf_Marcato.pdf	
DomandaSubappalto-COSENZA.pdf_Marcato.pdf	
Modello_4_-_Subappalto_dichiarazioni_informazioni_antimafia-signed.pdf_Marcato.pdf	
Schema_Contratto_subappalto_ONLICOM_ETT_REV.pdf_Marcato.pdf	

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza li, 21/10/2024

Il Responsabile del STAFF POLIZIA MUNICIPALE  
F.to Gianpiero Scaramuzzo